



# COMUNE DI CASTELMASSA

## PROVINCIA DI ROVIGO

### DECRETO

Numero 8 del 20-05-2020

**Oggetto: MISURE PRECAUZIONALI RELATIVE A COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019**

### IL SINDACO

Visti i propri decreti n. prot. 8067 del 07/04/2020, n. prot. n. 8520 del 14/04/2020, n. prot. 9402 del 28/04/2020 e n. 9985 del 0/05/2020;

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM 17 maggio 2020;

Vista L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 al cui punto C) lett. b) prevede la possibilità di svolgimento dal 18 maggio 2020 delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione, riprodotte rispettivamente nell'allegato 1) e allegato 2) della medesima Ordinanza;

Ritenuto di recepire l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020, sopra citata;

Ritenuto di ripristinare la conformazione e la disposizione del mercato settimanale del sabato, solo per i titolari di posteggio, eliminando i posti vuoti, considerata l'esigenza di mantenere una distanza da banco a banco di almeno 2 metri;

Considerato che tale ripristino impone la previsione delle seguenti misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area, ed assicurare il distanziamento sociale;

### MERCATO DEL SABATO di CASTELMASSA

Al fine di evitare assembramenti è necessario che ci sia un massimo di n. 2 compratori per ogni banco presente ed è in carico all'operatore far rispettare la distanza sociale minima e prevenire assembramenti nella zona intorno al banco.

All'interno dell'area mercatale è previsto il servizio informativo da parte di operatori volontari, al fine di informare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti.

Ritenuto al fine dello svolgimento in sicurezza delle attività di commercio su aree pubbliche sul territorio di Castelmasa di recepire le seguenti misure generali:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di

alimenti e bevande;

- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- rispetto della distanza, da banco a banco, di almeno 2 (DUE) metri;

Richiamate le misure a carico del titolare di posteggio come enunciate nelle Linee di Indirizzo per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative emesse dalla Regione Veneto:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- uso delle mascherine, l'uso dei guanti può essere sostituito da igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- **in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti mono uso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;**
- **in caso di vendita di beni usati:** igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita, il rispetto di tale prescrizione deve essere autocertificata a richiesta delle autorità preposte al controllo;

Visti:

- l'art. 50 del T.U.E.L. Decreto legislativo 267/2000e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale
- il Regolamento comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio

Comunale n. 53 del 29/12/2014 e ss.mm.ii.;

## DECRETA

Ritenuto di ripristinare la conformazione e la disposizione del mercato settimanale del sabato, solo per i titolari di posteggio, eliminando i posti vuoti, considerata l'esigenza di mantenere una distanza da banco a banco di almeno 2 (DUE) metri;

Considerato che tale ripristino impone la previsione delle seguenti misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area, ed assicurare il distanziamento sociale;

Di approvare il presente Piano contenente le seguenti misure necessarie allo svolgimento dei mercati sul territorio di Castelmassa:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e

bevande;

- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- rispetto della distanza, da banco a banco, di almeno 2 (DUE) metri;

Di stabilire le seguenti misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- uso delle mascherine, l'uso dei guanti può essere sostituito da igienizzazione frequente delle mani; messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro interpersonale dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- **in caso di vendita di abbigliamento** dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti mono uso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce; in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- **in caso di vendita di beni usati**: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita, il rispetto di tale prescrizione deve essere autocertificata a richiesta delle autorità preposte al controllo.

Di dare atto che la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020.

Il presente Provvedimento ha validità dalla data di approvazione **fino al 2 giugno 2020**.

## **DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga consegnata in copia:

- Comando Polizia Locale.
- Agli operatori commerciali interessati dal presente provvedimento.

IL SINDACO  
F.to Petrella Luigi